

DELIBERA N. 106/13/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CALABRIA NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE “*IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA*” (DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA EDITORIALE SRL) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMI 1, 2 E 7, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.)*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.re.com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Calabria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2010, n. 301, in particolare gli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, e 12, comma 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 15 giugno 2012, n. 138, in particolare come modificata dalla delibera n. 315/12/CONS del 25 luglio 2012, recante “*Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell’Autorità e integrazione al regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2012, n. 177;

VISTO l'atto del 16 novembre 2012 con il quale il Co.re.com. Calabria ha contestato al quotidiano a diffusione locale "*Il Quotidiano della Calabria*" (edito dalla società Finanziaria Editoriale s.r.l.) la violazione dell'articolo 4, commi 1, 2 e 7, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP, per la non corretta citazione, nell'edizione del 10 novembre 2012, in un articolo alla pagina 10 del quotidiano, di "*un sondaggio della Banca d'Italia relativo alle difficoltà a ottenere un mutuo*";

VISTA la relazione pervenuta in data 20 dicembre 2012 (prot. n. 65282), con cui il Co.re.com. Calabria ha proposto che l'Autorità irroghi una sanzione al minimo edittale nei confronti de "*Il Quotidiano della Calabria*", ritenendo infondate le controdeduzioni inviate dalla redazione del quotidiano nel termine prescritto, nelle quali si fa presente che l'articolo "*è la riproduzione di un articolo sul nuovo Atlante Censis messo in rete dall'Ansa*" e che lo stesso "*fa solo riferimento ad un sondaggio già noto e precedentemente effettuato da Bankitalia*";

CONSIDERATO che:

- il sondaggio realizzato dalla Banca d'Italia è assimilabile a un'indagine di mercato e quindi non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, né il relativo documento informativo è disponibile sul sito *web* dell'Autorità, sicché può essere menzionato in un articolo, riferentesi per l'appunto al mercato immobiliare, senza l'obbligo di essere corredato dalla nota informativa di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;
- l'articolo pubblicato dal suddetto quotidiano è, a tutti gli effetti, un articolo già pubblicato da altre testate, contenente i dati di un sondaggio comunque diffuso e nel contempo corredato di elementi di riferimento sufficienti alla individuazione del sondaggio stesso, non si palesa il caso di una violazione dell'articolo 4, comma 7, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti de "*Il Quotidiano della Calabria*";

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

La presente delibera è comunicata alla società Finanziaria Editoriale s.r.l. e al Co.re.com. Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2013

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci